

**REGOLAMENTO N. 9/96 DEL 24.9.1996:**

**Interpretazione autentica dell'art. 5, comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/94 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/96 in materia di promozione culturale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 35/47 del 31.07.1996, LA COMMISSIONE DI CONTROLLO non ha riscontrato vizi di legittimità; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento:

Art. 1 La disposizione contenuta nel 4° comma, primo alinea dell'art. 5 del Regolamento regionale 14 giugno 1994, n. 3 - integralmente riprodotta nel 4° comma, secondo alinea, dell'art. 5 del Regolamento regionale 19 marzo 1996, n. 4 - a tenore della quale «Il contributo definitivo deve liquidarsi in misura non eccedente il disavanzo dell'iniziativa», deve intendersi nel senso che il disavanzo stesso va determinato tenendo conto della differenza tra entrate effettive e uscite effettive dell'iniziativa culturale ammessa a finanziamento, sempreché non si superi il limite massimo di contributo (pari a L. 200.000.000) stabilito dall'art. 14, comma 4, della L.R. 10 settembre 1993, n. 56. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Dato a L'Aquila, addì 24 settembre 1996 Falconio